



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

– SEZIONE XIII CIVILE –

in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Adriano Carmelo Franco, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 31445/2019 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi,

TRA

██████████ parte rappresentata e difesa dall'avvocato ██████████ e dall'avvocato ██████████

PARTE ATTRICE

E

██████████ LTD, in persona del legale rappresentante pro-tempore, parte rappresentata e difesa dall'avvocato ██████████

PARTE CONVENUTA

E

██████████

PARTE CONVENUTA CONTUMACE

OGGETTO: Responsabilità ex art. 2054 c.c. e 141 c.a.p.

CONCLUSIONI: all'udienza del 07/12/2022, le parti precisavano le conclusioni e il Giudice tratteneva la causa in decisione, concedendo i previsti termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice conveniva in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, parte convenuta, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni ed esponendo, a tal fine, che in data 20/04/2018, alle 9 circa, in Roma, sulla via Nomentana, all'altezza del civico 1008, direzione Roma centro, l'attrice si trovava, in qualità di trasportata, a bordo del motoveicolo tg. ██████████ di proprietà e condotta da ██████████ assicurata con la ██████████ marchio della ██████████ Ltd, allorquando, l'autoveicolo tg. ██████████ tagliava



trasversalmente tutta la sede stradale di Via Nomentana, compreso lo spartitraffico a raso posto per dividere le due corsie, ed urtava il motoveicolo sul quale era trasportata l'attrice, il quale, a seguito dell'urto, perdeva aderenza con il manto stradale e cadeva in terra, facendo cadere a loro volta in terra il conducente e la trasportata che riportava gravi lesioni; il conducente dell'autoveicolo si dava alla fuga. Sul campo del sinistro interveniva la Polizia di Roma Capitale.

Si costituiva in giudizio parte convenuta [REDACTED] Ltd chiedendo il rigetto della domanda, mentre non si costituiva il convenuto [REDACTED] [REDACTED] nei cui confronti è stato integrato il contraddittorio e di cui veniva dichiarata la contumacia.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il fatto non è contestato dalla convenuta costituita e, del resto, è confermato dalla documentazione in atti e dall'interrogatorio formale del convenuto [REDACTED] [REDACTED]

La contestazione verte, infatti, esclusivamente sul *quantum*.

Ne deriva che parte attrice ha diritto, quale terza trasportata, al risarcimento, da parte dei convenuti, dei danni subiti in conseguenza dell'evento e consistenti:

- a) nel "danno biologico" e nell'inabilità temporanea, ove accertati;
- b) nell'ulteriore danno non patrimoniale riconoscibile, dinamico-relazionale e/o morale, qualora provato nel caso in questione;
- c) nel lucro cessante, in ragione del ritardo con il quale il danno sarà risarcito rispetto all'epoca del sinistro;
- d) nel danno patrimoniale subito, ove dimostrato.

La consulenza tecnica di ufficio

Si premette che nel caso in cui dalla consulenza tecnica di ufficio risulti che il punteggio di invalidità permanente riconosciuto è intermedio rispetto ai numeri cardinali presenti nella citata tabella (1,25; 1,5; 2,20; etc.), la cifra o le cifre successive alla virgola si considereranno come una percentuale del numero che precede la virgola, con la conseguenza che l'importo risarcitorio riconoscibile sarà pari alla somma dell'importo corrispondente al numero che precede la virgola con l'importo corrispondente al rapporto percentuale tra il numero che segue alla virgola e quello che la precede (così, per esempio, se il punteggio riconosciuto fosse 1,5, allora l'importo liquidabile sarebbe pari alla somma dell'importo corrispondente al punteggio 1 con l'importo corrispondente al 50% del punteggio 1).

Nella fattispecie in esame, la consulenza medico-legale ha consentito di appurare che, in occasione del sinistro per cui è causa, parte attrice:

- ha subito un danno di tipo biologico;
- ha subito un danno patrimoniale costituito dalle spese mediche;



- non ha subito un danno alla capacità lavorativa specifica.

Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., congruamente motivate, prive di vizi logici, coerenti e compatibili con la documentazione prodotta in atti, sono pienamente condivise da questo Giudice.

I punti di invalidità e i giorni di inabilità accertati dal C.T.U. risultano dal prospetto di calcolo del danno risarcibile oltre riportato.

Danno biologico

Per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito.

Le lesioni nelle quali si concretizza il danno biologico possono distinguersi in macrolesioni o in lesioni di lieve entità, a seconda che i postumi da lesioni siano o meno superiori al 9 per cento, come si evince dall'art. 139, c. 1, lett. a), D. Lgs. 209/2005: «1. Il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti, è effettuato secondo i criteri e le misure seguenti: a) a titolo di danno biologico permanente, è liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al 9 per cento [...]».

Il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti, è effettuato secondo i criteri e le misure di cui al citato art. 139, comma 1, aggiornate, però, con il decreto del Ministro dello sviluppo economico previsto dal comma 5 dell'articolo medesimo.

Danno dinamico-relazionale e danno morale

Nel caso di danno biologico consistente in microlesioni, anche la liquidazione del danno morale segue i criteri fissati nel Codice delle Assicurazioni Private.

L'art. 139, comma 3, D.Lgs. n. 209/2005, stabilisce:

«Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella di cui al comma 4, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20 per cento. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche».

In conformità di Cassazione civile sez. III, 04/11/2020, n. 24473,

«Varrà al riguardo richiamare la più recente ed ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, Cass. 17/01/2018, n. 901; 27/03/2018, n. 7513; 28/09/2018, n. 23469) in tema di



risarcimento del danno alla persona; vanno, in particolare, ribaditi, per la loro diretta rilevanza nel caso di specie, i seguenti principi.

I. Sul piano del diritto positivo, l'ordinamento riconosce e disciplina (soltanto) le fattispecie del danno patrimoniale (nelle due forme del danno emergente e del lucro cessante: art. 1223 c.c.) e del danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.; art. 185 c.p.).

II. La natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale, secondo l'insegnamento della Corte costituzionale e delle Sezioni Unite della Suprema Corte (Corte Cost. n. 233 del 2003; Cass. Sez. U. 11/11/2008, nn. 26972-26975) deve essere interpretata, sul piano delle categorie giuridiche (anche se non sotto quello fenomenologico) rispettivamente nel senso:

a. di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto e non suscettibile di valutazione economica;

b. di onnicomprensività intesa come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze (modificative in pejus della precedente situazione del danneggiato) derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, procedendo, a seguito di articolata, compiuta ed esaustiva istruttoria, ad un accertamento concreto e non astratto del danno, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni.

III. Nel procedere all'accertamento ed alla quantificazione del danno risarcibile, il giudice di merito, alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sentenza n. 235 del 2014, punto 10.1 e ss.) e del recente intervento del legislatore del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, artt. 138 e 139 (Codice delle assicurazioni private), modificati dalla L. 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, comma 17 - la cui nuova rubrica ("danno non patrimoniale", sostituiva della precedente, "danno biologico"), ed il cui contenuto consentono di distinguere definitivamente il danno dinamico-relazionale causato dalle lesioni da quello morale - deve congiuntamente, ma distintamente, valutare la reale fenomenologia della lesione non patrimoniale e, cioè, tanto l'aspetto interiore del danno sofferto (c.d. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione), quanto quello dinamico-relazionale (destinato ad incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto).

IV. Nella valutazione del danno alla salute, in particolare - ma non diversamente che in quella di tutti gli altri danni alla persona conseguenti alla lesione di un valore/interesse costituzionalmente protetto (Cass. nn. 8827-8828 del 2003; Cass. Sez. U. n. 6572 del 2006; Corte Cost. n. 233 del 2003) - il giudice dovrà, pertanto, valutare tanto le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera morale - che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con sé stesso - quanto



quelle incidenti sul piano dinamico-relazionale della sua vita (che si dipanano nell'ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce "altro da sé").

V. In presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali ed affatto peculiari: le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.

VI. Nel caso di lesione della salute, costituisce, pertanto, duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico - inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali - e del danno cd. esistenziale, appartenendo tali c.d. "categorie" o "voci" di danno alla stessa area protetta dalla norma costituzionale (l'art. 32 Cost.).

VII. Non costituisce duplicazione risarcitoria, di converso, la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute, come stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 235 del 2014, punto 10.1 e ss. (ove si legge che la norma di cui all'art. 139 cod. ass. "non è chiusa anche al risarcimento del danno morale"), e come oggi normativamente confermato dalla nuova formulazione dell'art. 138, lett. e), cod. ass., introdotta - con valenza evidentemente interpretativa - dalla legge di stabilità del 2016».

Danno da lucro cessante

(maggior danno da ritardo nel pagamento del risarcimento)

Oltre alla rivalutazione del credito, già attuata, vanno attribuiti, sul danno riconosciuto, anche gli interessi per ritardato pagamento, liquidati in conformità all'orientamento assunto sul punto dalla Corte di Cassazione, a sezioni unite, con la sentenza n. 1712 del 1995. Tale sentenza, infatti, da un lato, riconosce la risarcibilità del lucro cessante derivato al danneggiato per la perdita dei frutti che avrebbe potuto trarre dalla somma dovuta se questa fosse stata tempestivamente corrisposta, danno liquidabile anche con l'attribuzione di interessi, e, dall'altro, esclude che si possa assumere a base del calcolo di tale danno la somma liquidata come capitale nella misura rivalutata definitivamente al momento della pronuncia. Quanto al danno da lucro cessante, la Suprema Corte ha affermato che tale danno deve essere provato (anche con il ricorso a criteri presuntivi) e può essere liquidato, in via equitativa, anche mediante l'attribuzione di interessi, la cui misura va determinata secondo le



circostanze obbiettive e soggettive inerenti al pregiudizio sofferto. Quanto poi agli effetti negativi della svalutazione monetaria, la Corte ha, altresì, affermato che, nell'ambito della valutazione equitativa compiuta ai fini del ristoro del danno da lucro cessante e nei casi in cui vi sia un intervallo di tempo consistente tra l'illecito e il suo risarcimento, "può tenersi conto (...) del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta, calcolando gli interessi (per esempio, anno per anno) sul valore della somma via via rivalutata nell'arco del suddetto ritardo, oppure calcolando indici medi di svalutazione".

A tale orientamento questo giudice ritiene di doversi allo stato adeguare, assumendo a base del calcolo degli interessi la semisomma dei valori iniziale (quello alla data del fatto) e finale (quello alla data della decisione) del capitale, tenendo conto degli indici medi di svalutazione del periodo, pubblicati dall'ISTAT.

Quanto alla prova e alla liquidazione di tale danno, ritiene questo giudice che si possa far riferimento, in via equitativa, al maggior tasso tra quello risultante dalla media dei saggi di interesse legale e il tasso medio ponderato di interesse dei titoli di Stato calcolato sulla base dei rendimenti lordi all'emissione dei titoli emessi nel singolo anno, rinvenibile, alla data della sentenza, all'indirizzo http://www.dt.mef.gov.it/it/debito_pubblico/dati_statistici/, vigenti nel periodo intercorrente tra il fatto e la decisione.

Nel caso di acconti, invece, il tasso applicato sarà multiplo; in particolare:

- nell'ipotesi di un solo acconto, i tassi saranno due, il primo sarà dato dalla media dei suindicati tassi tra l'anno del sinistro e quello dell'acconto; il secondo sarà dato dalla predetta media tra l'anno dell'acconto e quello della liquidazione;
- nel caso di più acconti, i tassi saranno tanti quanti gli acconti più uno (quello relativo al periodo tra l'ultimo acconto e la liquidazione).

Ovviamente i tassi saranno differenti se gli acconti saranno stati versati in diversi anni.

Calcolo degli interessi e deduzione degli eventuali acconti (criteri)

Occorre, in primo luogo, ribadire che i parametri di cui si dirà vengono utilizzati per una liquidazione effettuata in via necessariamente equitativa.

Per calcolare il danno da ritardo, con le modalità su indicate, nel caso in cui non siano stati corrisposti acconti, occorre effettuare le seguenti operazioni:

- 1) rivalutare l'acconto alla data attuale e calcolare, prima, gli interessi maturati, tra la data del fatto e la data dell'acconto, sul debito al valore attuale, poi, gli interessi maturati, tra la data dell'acconto e la data della sentenza, sulla differenza tra il debito al valore attuale e l'acconto rivalutato;
- 2) devalutare l'acconto alla data del fatto e calcolare, prima, gli interessi maturati, tra la data



del fatto e la data dell'acconto, sul debito devalutato al fatto, poi, gli interessi maturati, tra la data dell'acconto e la data della sentenza, sulla differenza tra il debito devalutato al fatto e l'acconto pure devalutato al fatto;

3) calcolare la semisomma degli interessi di cui ai punti 1) e 2).

Nel caso di due o più acconti, il procedimento di cui sopra va ripetuto per ciascun periodo intercorrente tra un acconto e l'altro (dal fatto al primo acconto; dal primo acconto al secondo; da questo al terzo e così via fino al periodo che va dall'ultimo acconto alla decisione).

Nel caso, infine, in cui l'acconto o la sommatoria degli acconti superi l'importo risarcitorio corrispondente al danno riconosciuto, non si procederà al calcolo del danno e alla deduzione degli acconti secondo il procedimento suindicato, salvo che vi sia domanda riconvenzionale di restituzione delle maggiori somme corrisposte, in quanto ove l'acconto o gli acconti non rivalutati superino detto importo e, quindi, nulla è dovuto, a maggior ragione, lo supererebbero l'acconto o gli acconti se rivalutati.

Nel caso di danno differenziale, come nell'ipotesi in cui, ad esempio, l'INAIL abbia liquidato il danno biologico - danno da detrarre, quindi, dalla liquidazione del danno a carico del responsabile - la somma ricevuta da un soggetto diverso dal danneggiante - nell'esempio, l'INAIL - sarà equiparata, ai fini del calcolo, a un acconto.

Danno patrimoniale

Il danno patrimoniale è il nocumento arrecato alla ricchezza, reddito (ricchezza in senso dinamico) o patrimonio (ricchezza in senso statico), del danneggiato.

Il danno patrimoniale è tradizionalmente ripartito in danno emergente e lucro cessante, a seconda che si concretizzi in una riduzione di ricchezza ovvero in un mancato incremento della stessa, e ulteriormente suddiviso in danno emergente passato, danno emergente futuro, lucro cessante passato e lucro cessante futuro, a seconda che, rispetto al momento della sua liquidazione, esso si traduca in:

- una riduzione di ricchezza che lo precede (come le spese mediche sostenute);
- una riduzione di ricchezza che lo segue (come le spese mediche che dovranno essere sostenute);
- in un mancato incremento di ricchezza che lo precede (come la perdita di redditi dal sinistro alla liquidazione);
- o in un mancato incremento di ricchezza che lo segue (come la perdita presumibile di redditi dopo la liquidazione).

Nel danno patrimoniale che ordinariamente si connette al danno biologico rientrano, di regola, le spese mediche sostenute o da sostenersi e la diminuzione di reddito passato o futuro.



In merito alla contrazione reddituale si pone la distinzione tra capacità lavorativa generica e specifica: mentre la prima, infatti, intesa quale potenziale attitudine all'attività lavorativa in genere da parte di un soggetto, se compromessa, rientra nel danno biologico, la seconda, definibile come attitudine a svolgere in concreto una data attività, se compromessa, è riconducibile al danno patrimoniale.

Per quanto riguarda il danno patrimoniale lamentato nel caso di specie, esso viene riconosciuto nella misura risultante dal prospetto di cui oltre.

Sintesi dei danni riportati

Nella fattispecie in esame, alla luce di quanto sopra, parte attrice:

- ha riportato:
 - i danni quantificabili sulla base dell'espletata ctu;
 - il danno rappresentato dalla sofferenza presumibilmente subita in ragione dell'invalidità permanente riconosciuta, nella misura, calcolata in percentuale rispetto al danno biologico, risultante dal prospetto oltre riportato;
 - un danno da incapacità lavorativa specifica, esclusa dalla ctu.

Dal danno complessivo, occorre poi detrarre l'acconto corrisposto dalla convenuta costituita e il danno biologico liquidato dall'INAIL.

I dati utilizzati per il calcolo del danno risarcibile risultano dal prospetto di seguito riportato.



Prospetto di calcolo del danno risarcibile

Descrizione dei dati dell'ultima colonna a destra	Punti	Gg. al 100%	Gg. al 75%	Gg. al 50%	Gg. al 25%	% rispetto al danno biologico	Dati
Data di nascita							06/12/1978
Data del fatto							20/04/2018
Età alla data del fatto							39
Data della sentenza							28/02/2023
Inabilità temporanea: giorni e relativo danno tabellare		30	0	30	0		2.285,70
Invalidità permanente: punti e relativo danno tabellare	9						15.414,86
Danno morale						15,00	2.312,23
Danno patrimoniale: spese mediche							45,08
Debito attuale							20.057,87
Concorso in percentuale							0,00
Concorso in valore assoluto							0,00
Debito al netto del concorso							20.057,87
Data indennizzo INAIL							03/07/18
Importo acconto 1 alla suindicata data							7.492,76
Indice rivalutazione acconto 1 all'attualità							1,153
Importo acconto 1 rivalutato all'attualità							8.639,15
Data acconto							28/12/18
Importo acconto 2 alla suindicata data							1.840,00
Indice rivalutazione acconto 2 all'attualità							1,153
Importo acconto 2 rivalutato all'attualità							2.121,52
Debito al netto degli acconti							9.297,20
Tasso di interesse periodo "fatto/acconto 1"							1,07
Tasso di interesse periodo "acconto 1/acconto 2"							1,07
Tasso di interesse periodo "acconto 2/sentenza"							1,24
Lucro cessante							543,42
Totale dovuto							9.840,61

Sul complessivo importo liquidato a titolo di risarcimento, nella tabella indicato come debito totale, decorrono, poi, gli interessi legali dalla data del deposito della presente sentenza sino al saldo.

Spese di lite

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendosi conto della somma effettivamente liquidata, sulla base dei valori medi del D.M. 55/2014 e s.m.i.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando:



- accoglie la domanda di [REDACTED]
- dichiara [REDACTED] e, in solido, [REDACTED] LTD, in persona del legale rappresentante pro-tempore, tenuti al risarcimento del danno e al pagamento delle spese di lite, in ordine al sinistro per cui è causa;
- condanna [REDACTED] e, in solido, [REDACTED] LTD, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore di [REDACTED] per i danni derivanti dai vari titoli riconosciuti e negli importi indicati in motivazione, di complessivi euro 9.840,61, oltre interessi legali dal deposito della sentenza al saldo;
- condanna [REDACTED] e, in solido, [REDACTED] LTD, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore di [REDACTED] delle spese di giudizio, che liquida in:
 - € 864,00, per spese, comprensive di € 600,00 per la c.t.u., oltre accessori (come l'I.V.A.), sulle spese per la c.t.u.;
 - € 5.077,00 per onorari, oltre spese generali nella misura del 15,00% sugli onorari, nonché c.p.a. ed i.v.a. sugli onorari aumentati delle spese generali.

Ai sensi del T.U. Imposta di Registro (artt. 59 e 60 DPR 131/86) la sentenza è a debito.

Così deciso in Roma in data 28/02/2023

Il Giudice

Dott. Adriano Carmelo Franco

